

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **DARDANELLI** e **MENGHI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 DICEMBRE 1962

Costituzione del parco nazionale di Valdieri-Entraque

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge che si porta all'esame del Parlamento ha lo scopo di tutelare ed incrementare la fauna e la flora di una zona delle Alpi occidentali che è particolarmente favorevole allo sviluppo della stessa per le condizioni ambientali, ma che è altrettanto esposta ai pericoli del bracconaggio ove non sia protetta da una conveniente e vigile sorveglianza.

La zona che si propone di costituire in Parco nazionale ha l'estensione di Ha 25.852.57.75 come appare dalla carta topografica che si allega, e comprende parte delle vallate del Gesso e della Stura di Demonte, confinando per un largo tratto con il territorio francese.

Essa ha costituito fino al 1945 la Riserva Reale di caccia di Valdieri e si deve alla vigile ed oculata opera della Casa Reale di Savoia se nel corso di pochi decenni si è arricchita di una imponente fauna alpina, costituita in special modo da numerosissimi gruppi di camosci giunti fino a circa cinquemila capi.

Dal Parco nazionale del Gran Paradiso la Casa Reale aveva fatto importare nelle vallate di Valdieri ed Entraque anche alcune coppie di stambecchi che in pochi anni giunsero ad annoverare circa 700-800 capi.

Sia i camosci che gli stambecchi sono considerati fra gli esemplari migliori di tutta Europa, perchè la ubicazione e la natura dei terreni, e più che tutto la qualità delle erbe alpine ricchissime di sali e sostanze nutritive, ne favoriscono lo sviluppo.

Putroppo, subito dopo la fine della guerra, venuta a mancare la sorveglianza da parte del Corpo di guardie di caccia reali, si sviluppò una furibonda lotta di bracconieri accorsi da ogni parte, attratti dall'allettante opulenza della selvaggina, e fu una strage insensata.

A centinaia ogni settimana i corpi di questi meravigliosi abitatori delle più alte cime alpine, camosci e stambecchi, abbattuti a colpi di mitra, furono portati a valle ed immessi al consumo quali comuni montoni e capre.

L'opulenta ricchezza della riserva reale era stata l'orgoglio legittimo dei Re, per il numero e per la qualità dei soggetti. La loro continua crescita spingeva numerosi branchi ben oltre i confini della Riserva, a popolare tutte le più impervie cime delle Alpi occidentali e a costituire la gioia dei liberi cacciatori. Tale ricchezza di inestimabile valore rischiava di andare completamente dispersa e distrutta.

Accanto a queste due specie di selvaggina altre bellissime specie, già fiorenti, quali i tetraonidi col gallo forcello, la coturnice, la pernice rossa e bianca, minacciavano pure esse di andare completamente distrutte.

Il patrimonio ittico, floridissimo nei torrenti e nelle diramazioni fin su verso le cime, era già stato manomesso e liquidato in pochi giorni dai pescatori affluiti in numero eccezionale dalla pianura.

Anche la flora, con la già abbondante produzione di fiori di lavanda e di molte qualità di erbe medicinali, era minacciata di completa distruzione.

Di fronte a questi gravi fatti, il Prefetto di Cuneo nell'agosto 1945 su interessamento delle autorità locali emetteva un decreto di divieto di caccia e pesca nella zona e nel 1953 si costituiva in Cuneo un Consorzio comprendente i Comuni di Valdieri, Entraque, Aisone, l'Amministrazione provinciale di Cuneo, l'Ente provinciale del turismo, la Camera di industria e commercio e agricoltura e la Federazione italiana della caccia, per la gestione della ex riserva reale di caccia e pesca. Detto Consorzio venne poi riconosciuto e definitivamente costituito con decreto 25 giugno 1955 del Ministero della agricoltura.

Il Consorzio si avvaleva per la sorveglianza di nove guardiacaccia ex reali, passati alle dipendenze del Ministero dell'agricoltura — Corpo delle Guardie forestali — ed il patrimonio faunistico fu rapidamente ricostituito, tanto che arriva oggi a contare quasi quattromila camosci e circa 500 stambecchi e moltissimi tetraonidi, pernici, marmotte eccetera. Anche il patrimonio ittico è in via di lenta ma costante ricostruzione.

Per quanto riguarda il patrimonio floreale, esso è stato sottratto alla devastazione e alla rapina indiscriminata e va ricostituendosi. La fauna e la flora insieme costituiscono un meraviglioso ornamento delle nostre Alpi.

Purtroppo, però, nel 1959 il Ministero dell'agricoltura ritirò i guardiacaccia ex rea-

li, destinandoli ad altri settori del Corpo forestale, e la vigilanza della riserva fu necessariamente affidata a pochi agenti assunti dal Consorzio e mantenuti con il provento dei permessi di caccia e con i contributi degli Enti costituenti il Consorzio stesso.

Tali mezzi sono assolutamente insufficienti ad assicurare un efficace controllo e sorveglianza atti alla protezione del patrimonio faunistico, ittico e floreale della riserva. Il bracconaggio più spietato è vigile e pronto alla distruzione indiscriminata specialmente dei camosci e stambecchi che rappresentano la più ghiotta preda.

Si pensi che nelle scorse settimane, ai margini del Parco del Gran Paradiso, in seguito ad una improvvisa ed abbondante nevicata, branchi numerosi di camosci furono spinti a valle in cerca di cibo ed in solo due giorni ben 400 di essi furono fucilati spietatamente ai margini delle strade e dalle stesse case dei paesetti di valle.

Se questo dovesse accadere anche nelle valli del Cuneese, un patrimonio prezioso andrebbe distrutto in poche ore.

Occorre costituire un Parco nazionale della zona di Valdieri ed Entraque, già riserva reale, che assicuri la protezione e l'incremento di questa eccezionale ricchezza faunistica, ittica e floreale.

Il contributo che si richiede allo Stato è modesto ed è contenuto in lire 25 milioni annui, sufficienti al regolare funzionamento del Parco, insieme agli altri introiti, costituiti essenzialmente dalla vendita dei permessi di caccia agli animali vecchi ed inabili alla riproduzione.

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche ha già espresso il suo parere favorevole al disegno di legge.

Agli effetti dell'articolo 81 della Costituzione, si fa presente che la copertura della spesa potrà effettuarsi attraverso il prelevamento della somma indicata sui residui attivi non utilizzati derivanti dalla gestione del grano estero.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Allo scopo di tutelare e migliorare la fauna e la flora e di conservare le speciali formazioni geologiche, nonché la bellezza del paesaggio e di promuovere lo sviluppo del turismo e dell'industria alberghiera, il territorio compreso entro i confini indicati nella carta topografica annessa alla presente legge è dichiarato Parco nazionale di Valdieri-Entraque.

Art. 2.

Con decreto-legge, su proposta del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il perimetro del Parco potrà essere esteso a terreni limitrofi la cui aggregazione risulti necessaria al raggiungimento dei fini di cui all'articolo precedente.

Art. 3.

Il territorio del suddetto Parco nazionale è costituito in riserva di caccia e pesca ed è esente da ogni tassa od imposta o canoni di concessione previsti dalle leggi sulla caccia e sulla pesca.

Art. 4.

Nel territorio del Parco nazionale sono vietati:

a) la menomazione e l'alterazione delle bellezze naturali e delle formazioni geologiche da determinarsi con regolamento per le quali non sia applicabile la legge 11 giugno 1922, n. 778;

b) l'esecuzione di tagli boschivi non espressamente autorizzati dall'Ente autonomo amministratore del Parco di cui al successivo articolo 11;

c) l'esercizio del pascolo non autorizzato come sopra;

d) la caccia, l'uccellazione e la pesca salvo particolari concessioni da rilasciarsi

dal Presidente dell'Ente autonomo di amministrazione del Parco con le norme ed i limiti determinati dall'apposito regolamento formulato dal Consiglio direttivo dell'Ente.

Art. 5.

Le concessioni di caccia e di pesca sono soggette al pagamento di un diritto che sarà fissato ogni anno dal Consiglio d'amministrazione del Parco.

Art. 6.

Per i divieti di cui alle lettere *b)* e *c)* del precedente articolo 4 verrà corrisposto ai proprietari dei terreni un adeguato compenso da determinarsi d'accordo con l'Ente ed in mancanza di accordo con una commissione di tre arbitri nominati: uno dall'Ente, l'altro dal proprietario ed il terzo dal Presidente del tribunale di Cuneo. Gli arbitri decideranno in qualità di amichevoli compositori.

Art. 7.

Per le infrazioni ai divieti di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del precedente articolo 4 saranno applicabili pene pecuniarie a stabilirsi con successivo decreto del Ministro della agricoltura e delle foreste e per le infrazioni ai divieti di cui alla lettera *d)* saranno applicabili le pene fissate dalle particolari leggi sulla caccia e sulla pesca per l'esercizio abusivo nelle riserve oltre al risarcimento del danno in cifra non inferiore al doppio del prezzo di mercato di altro animale vivo a sostituzione di quello ucciso.

Art. 8.

Tutte le contravvenzioni di cui all'articolo precedente potranno essere conciliate con l'Ente amministratore del Parco entro 15 giorni dalla contestazione della contravvenzione. Per la conciliazione il contravvenuto dovrà in ogni caso pagare a titolo di ammenda non meno della metà del massimo della pena comminata dalle leggi per l'infrazione commessa, oltre al risarcimento del danno.

Nel caso di contravvenzione per caccia abusiva la conciliazione non esime dalla confisca degli animali uccisi, delle armi e strumenti.

Art. 9.

Non avvenendo la conciliazione entro il termine di cui all'articolo precedente il verbale di contravvenzione sarà trasmesso all'Autorità giudiziaria per il suo corso.

Art. 10.

Gli agenti scopritori di contravvenzioni al divieto di caccia seguito da condanna o per le quali sia intervenuta conciliazione percepiranno un quarto della somma versata dal contravvenuto a titolo di ammenda.

Art. 11.

È istituito in Cuneo un Ente autonomo denominato « Ente autonomo del Parco nazionale di Valdieri-Entraque ».

Tale Ente che provvede all'amministrazione del Parco è retto da un Consiglio direttivo composto da 11 membri e cioè:

a) sei a carattere nazionale, cioè:

3 rappresentanti del Ministero della agricoltura e delle foreste di cui: uno per il settore centrale della caccia e pesca; uno per il Comitato provinciale della caccia; uno per l'Ispettorato ripartimentale del Corpo forestale dello Stato;

3 rappresentanti dell'Organizzazione nazionale dei cacciatori, di cui uno almeno facente parte della Sezione provinciale cacciatori di Cuneo;

b) 3 a carattere provinciale e cioè:

un rappresentante dell'Amministrazione provinciale;

un rappresentante della Camera di commercio;

un rappresentante dell'Ente provinciale per il turismo;

c) 2 a carattere comunale e cioè:

un rappresentante designato dal comune di Entraque;

un rappresentante designato dal comune di Valdieri, in rappresentanza anche dei comuni di Aisone e Demonte.

I membri del Consiglio durano in carica 5 anni e possono essere riconfermati. Qualora senza giustificato motivo non intervengano a due adunanze consecutive, decadono dall'incarico e sono sostituiti.

Le spese di partecipazione dei membri del Consiglio sono a carico dell'Ente.

Art. 12.

Il Consiglio direttivo delibera a maggioranza di voti, in caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno sei membri.

Art. 13.

Il Consiglio elegge nel suo seno un presidente e due vice presidenti i quali formano il Comitato esecutivo dell'Ente.

Una delle tre cariche è riservata ad uno dei tre rappresentanti della Federazione della caccia.

I membri del Comitato esecutivo durano in carica cinque anni, salvo conferma.

Il Comitato esecutivo dà esecuzione ai deliberati del Consiglio e svolge le altre attribuzioni che gli siano delegate da questo.

Le deliberazioni del Comitato debbono essere prese a maggioranza assoluta di voti.

Art. 14.

Il Consiglio è convocato almeno due volte all'anno.

Il Consiglio di amministrazione e il Comitato esecutivo sono convocati dal Presidente, e nel caso di assenza o di impedimento di lui, dal vice presidente anziano, e anche a richiesta della maggioranza dei loro componenti.

Art. 15.

L'Amministrazione del Consorzio è sottoposta al controllo di un collegio di tre revisori effettivi, nominati: uno dalla Federazione italiana della caccia, uno dalla Camera di commercio d'intesa con l'Amministrazione provinciale, con funzione di presidente ed uno di comune accordo tra gli Enti locali consorziati. I revisori dureranno in carica 5 anni e potranno essere confermati.

Art. 16.

Alla direzione del Parco è preposto un direttore che è nominato dal Consiglio d'amministrazione fra persone che abbiano dato prova di competenza specifica, scientifica e pratica.

Art. 17.

La sorveglianza del Parco è affidata in particolare a guardie giurate private nominate dall'Ente nonché agli agenti della forza pubblica, alla guardia di finanza, agli agenti forestali ed alle guardie comunali.

Art. 18.

Alle spese occorrenti per l'amministrazione del Parco sarà provveduto:

a) con un contributo annuo di lire 25 milioni da prelevarsi dai residui attivi non utilizzati derivanti dalla gestione del grano estero;

b) con gli introiti dei permessi e concessioni rilasciati dall'amministrazione del Parco;

c) con i proventi delle eventuali pene pecuniarie, conciliazioni ed oblazioni corrisposte dai contravventori;

d) con ogni altro contributo dato a qualsiasi titolo da enti, associazioni o privati.

Art. 19.

Con decreto promosso dal Ministro della agricoltura e delle foreste di concerto con quello delle finanze saranno fissate, occorrendo, norme regolamentari per l'applicazione della presente legge.

**SUPERFICIE DEL COSTITUENDO
PARCO NAZIONALE VALDIERI ENTRAQUE**

- 1) Terreni di proprietà Comune di Entracque ha 11.868,44,41
- 2) " " " " Valdierti " 8.910,25,49
- 3) " " " " Aisone " 1.579,46,08

Totale costituito in riserbo con D.M. 23-6-1955 ha 22.358,15,98

Terreni di proprietà di privati dei
suddetti Comuni (D.M. 17-8-1961) ha 482,57,75

- 4) Terreni di proprietà STELLA ALPINA " 2.437,38,79
- 5) " " " Comune di Demonte " 575,00,00

TOTALE ha 25.853,12,52

